



TRIBUNALE DI NAPOLI

Giudice del lavoro e della previdenza

Udienza di discussione del III/XI/XX

Dinanzi al Tribunale, in persona della dott.ssa EEEEE, nella causa civile indicata in epigrafe con

OGGETTO: apprendistato, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato ab origine

TRA

CAIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. MEVIO nonché dall'avv. GAIO

Ricorrente

E

TIZIO e la TIZIETTO, rappresentata e difesa dall'avv. TULLIA e avv. SEMPRONIO

Resistente

Sono comparsi il ricorrente di persona assistito dall'avv. MEVIO e l'avv. GAIO COSTITUITO IERI.

Per il resistente è comparso l'avv. LEONIDA per delega dei procuratori costituiti il quale si riporta alla comparsa e fa presente che la parte resistente offre alla parte ricorrente l'importo di euro 6.500,00 mentre il ricorrente ne aveva chiesti euro 7.500,00 omnia

Il giudice,

considerato che la difesa di parte resistente ammette il lavoro per un intero anno, che su questo anno vi potrebbero essere differenze retributive derivanti da errato inquadramento, nonché che sarebbe documentale il diritto al TFR e a circa 11 giorni di ferie residue; inoltre che a tutto ciò si dovrebbero aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione,

fermo restando - se si entra nel merito - l'esigenza di approfondimento istruttorio anche su questi punti sentendo le parti personalmente,

considerato che l'organizzazione del ruolo del giudice scrivente e del tempo di questo procedimento, come altri simili, prevede - sia pur con gli imprevisti determinati dall'emergenza sanitaria - l'udienza per sentire testi entro 6 mesi circa e la decisione nei due mesi successivi,

quindi che la possibilità conciliativa è da cogliere in tempi assolutamente ristretti,

letti gli articoli 91, 92, 96, 185 bis, 420 c.p.c.

formula la seguente proposta conciliativa

che le parti si accordino versando al ricorrente la somma di € 7.500,00

I procuratori chiedono breve sospensione

L'udienza è sospesa

I procuratori rientrano e dichiarano che **hanno raggiunto un accordo** per euro 7.500,00, omnia e chiedono a questo punto breve rinvio a 15 giorni per formalizzare l'accordo già raggiunto, impegnandosi a inviare con note di trattazione scritta l'accordo conciliativo e a chiedere al tribunale all'esito di emettere sentenza di cessata materia.

Il giudice invita i difensori a inviare predetto accordo conciliativo, con le sottoscrizioni delle parti o dei loro procuratori speciali (con procura speciale in tal caso) entro i prossimi 15 giorni unitamente a sintetiche note di trattazione scritta che richiamino l'accordo.

FISSA

per la prospettata definizione con sentenza di cessata materia del contendere la data del XXIV.XI.XX IN TRATTAZIONE SCRITTA

IL Ricorrente dichiara di essere d'accordo non sottoscrive attesa la natura telematica del verbale.

Del che alle ore 10.40 è verbale.

Il Giudice del Lavoro

EEEEE

A SEGUIRE L'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA E LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott.ssa EEEEE, in funzione di giudice unico, **all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio** ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile indicata in epigrafe avente ad

OGGETTO: apprendistato, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato ab origine, pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di ordinanza ex art. 185 *bis* cpc

TRA

CAIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. MEVIO nonché dall'avv. GAIO

Ricorrente

E

TIZIO e la TIZIETTO, rappresentata e difesa dall'avv. TULLIA e avv. SEMPRONIO

Resistente

Conclusioni come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

I fatti di causa e le salienti difese

Con ricorso ritualmente notificato parte istante ha esposto che-

- ha lavorato presso il laboratorio di panificazione della resistente, senza regolare contratto di lavoro, dal XXVIII.VIII.XVII al IV.I.XIX, con mansione iniziale di apprendista, successivamente di aiutante e per gli ultimi quattro mesi di impastatore, fornaio;
- ha lavorato fin dall'inizio nel rispetto delle direttive del signor TIZIO e dell'orario predeterminato dal lunedì al sabato dalle 4:00 alle 14:00, senza alcuna pausa, e nei periodi delle festività dalle ore 4:00 alle 16:00;
- ha goduto delle ferie soltanto dall' XI al XXVI di agosto;
- ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante in base al contratto collettivo come analiticamente indicato in ricorso;
- il rapporto di lavoro è cessato alla fine della prima settimana del mese di gennaio XIX. Sulla ulteriore premessa della assoluta carenza di un formale contratto, e svolta un'ampia disamina in punto di fatto e di diritto sulle ragioni per cui la prestazione svolta con compiti definiti dalla parte datoriale dapprima di "apprendista", poi di "aiutante", abbia avuto, invece, tutti i requisiti del lavoro subordinato, ha chiesto all'Adito Tribunale di: "accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra la ditta TIZIETTO in persona del legale rapp.te pro-tempore ininterrottamente a partire dall'ultima settimana del mese di agosto XVII sino alla prima

settimana del mese di gennaio XIX con inquadramento dell'insieme delle mansioni da egli svolte e rientranti nei livelli 4°-3°-2° del CCNL di Alimentari e Panificazioni - aziende artigiane;

- per l'effetto, condannare la ditta TIZIETTO in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 35.198,58 al netto di quanto già percepito nel corso del rapporto di lavoro, come da conteggi che si producono in atti e che si fanno propri e di cui:

-euro 29.542,60 a titolo di differenze retributive su lavoro ordinario, lavoro straordinario al 30%, tredicesima mensilità, indennità speciale di panificazione;

-euro 812,00 a titolo di ferie non godute; euro 396,37 a titolo di permessi ex festività; - euro 346,93 a titolo di r.o.l. non goduti;

-euro 906,57 a titolo di indennità di mancato preavviso, nonché euro 3.194,11 a titolo di TFR ed ogni altra indennità prevista dal CCNL e comunque, in ipotesi di mancata adesione alla contrattazione collettiva, ai fini della giusta retribuzione ex artt 36 Cost. e 2099 Cod. Civ. dal 28.08.2017 sino al 4.01.2019.

- accertare l'omissione contributiva e per l'effetto condannare la TIZIETTO in persona del legale rapp.te pro-tempore - ex art. 2116 Cod. Civ. ed ex art. 278 C.p.c. - al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per omesso versamento dei contributi previdenziali a partire dal XXVIII.VIII.XVII al IV.I.XIX.

- condannare la ditta TIZIETTO In persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze professionali e delle spese legali con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipati".

Instaurato il contraddittorio, la resistente ditta individuale si è costituita e, pur ammettendo che vi sia stato un rapporto di lavoro per tutto il XVIII, ha insistito per la sua qualificazione come mero apprendistato; ha contestato i conteggi, lo svolgimento del lavoro straordinario e gli importi dichiarati dal ricorrente come percepiti ed ha chiesto comunque il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Il G.L., all'udienza in presenza del III.XI.XX, preso atto della dichiarata e concreta disponibilità delle parti a transigere, a sua volta, sulla scorta della lettura degli atti di causa, formulava la proposta conciliativa di euro 7.500,00.

Tale proposta veniva formalizzata dalla scrivente in ordinanza ex art. 185 *bis* c.p.c., nella quale dava atto, essenzialmente, che per l'intero anno XVIII era ammesso il lavoro dedotto in ricorso e che a parte i crediti documentali relativi a detto anno, all'esito dell'istruttoria sarebbero potute emergere anche su detto anno differenze retributive,

derivanti da errato inquadramento (cf contratto di apprendistato e sua disciplina). Il giudice dava altresì ulteriori indicazioni sul prevedibile tempo di durata del processo per indicare alle parti il tempo di una utile soluzione conciliativa (*amplius* cfr ordinanza telematica in atti ex art. 185 *bis* c.p.c.).

Le parti accettavano integralmente la proposta conciliativa del giudice, chiedevano rinvio della trattazione per concludere in sede stragiudiziale l'accordo transattivo e domandare, all'esito, al giudice adito, di pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere.

Le parti hanno inviato unitamente alle note di trattazione scritta il verbale che attesta l'avvenuta stipula della conciliazione in sede "protetta".

Il giudice, viste le misure organizzative adottate in data XXVIII.IV.XX dal Tribunale di Napoli, con provvedimento n. prot. xxxx, nonché il Protocollo Sezionale, in attuazione dell'art. 83 del d.l n. 18/2020, in data III.XI.XX su richiesta delle parti ha fissato l'odierna trattazione scritta

In data odierna I.XII.XX, all'esito dell'udienza svolta con trattazione scritta, viste le note di trattazione scritta, con relativi allegati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la stessa con sentenza redatta e depositata in pari data.

Le ragioni della cessata materia.

In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, attesa l'avvenuta conciliazione in sede sindacale in data IX.XI.XX per la somma complessiva di euro 7.500,00, come da verbale allegato in atti (n. XXIII.XI.XX).

Il Giudice evidenzia - sotto un profilo formale - che la conciliazione è avvenuta dinnanzi ad ufficio conciliativo ad hoc (cf. art. 410 c.p.c.) e che il conciliatore ha dato atto che le sottoscrizioni delle parti sono autografe.

Affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale;
- il fatto sopravvenuto deve determinare la integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del 5.11.2019).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez. II n. 19845 del 23.07.2019 est. Oliva), deve assumere la forma di sentenza.

Nella fattispecie che occupa l'accordo conciliativo è un fatto sopravvenuto, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.

Il governo delle spese

Ai fini della valutazione delle spese, da farsi ovviamente secondo il canone della soccombenza virtuale, il G.L. dà atto che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, documentato da entrambi nei rispettivi fascicoli telematici (cfR. scritti difensivi del ricorrente depositati in data XVIII.XI.XX e scritti della resistente depositati in data XIX.XI.XX), include anche la pattuizione relativa alle spese di lite, per le quali entrambe le parti chiedono la compensazione.

Tale accordo costituisce di per sè ragione grave per compensare integralmente le spese in tale sede. A ciò si aggiunga la considerazione che l'importo pattuito rappresenta circa la metà di quanto richiesto in ricorso il che si traduce oggettivamente in una soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa EEEEE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi e si inserisca nelle annotazioni a cura della Cancelleria che si tratta di provvedimento emesso ex art. 185 bis c.p.c..

Napoli, addì I.XII.XX

Il Giudice del Lavoro

EEEEE